

Bruxelles, 24.10.2014
COM(2014) 656 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione della conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'__

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Svizzera alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" per la realizzazione di ITER

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Svizzera alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" per la realizzazione di ITER

L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

(in seguito denominate rispettivamente, "Unione" e "Euratom"),

da una parte,

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

(in seguito denominata "Svizzera"),

dall'altra,

(in seguito denominate "le Parti"),

CONSIDERANDO che una stretta relazione tra la Svizzera e l'Unione e Euratom è vantaggiosa per entrambe le Parti;

CONSIDERANDO che la ricerca scientifica e tecnologica è importante sia per l'Unione e Euratom sia per la Svizzera ed entrambe le Parti hanno interesse a cooperare in questo campo per ottimizzare l'impiego delle risorse ed evitare inutili duplicazioni;

CONSIDERANDO che la Svizzera e l'Unione e Euratom stanno conducendo programmi di ricerca in alcuni settori di interesse comune;

CONSIDERANDO che l'Unione e Euratom e la Svizzera hanno interesse a cooperare in tali programmi traendone reciproco vantaggio;

CONSIDERANDO che entrambe le Parti hanno interesse a incoraggiare l'accesso reciproco dei rispettivi organismi di ricerca alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico condotte in Svizzera, da un lato, e al programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione e al programma di ricerca e formazione di Euratom, così come alle attività svolte dall'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione¹ (in seguito "Fusion for Energy"), dall'altro;

¹ Istituita dalla decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007 (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58).

CONSIDERANDO che nel 1978 la Comunità europea dell'energia atomica e la Svizzera hanno concluso un accordo di cooperazione nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi (in seguito denominato "accordo sulla fusione");

CONSIDERANDO che entrambe le Parti desiderano sottolineare i vantaggi reciproci dell'esecuzione dell'accordo sulla fusione, nel caso della Comunità europea dell'energia atomica, il ruolo della Svizzera nell'avanzamento di tutti gli elementi del programma comunitario sulla fusione, in particolare JET e ITER, verso la realizzazione del reattore dimostrativo DEMO, e, nel caso della Svizzera, lo sviluppo e il rafforzamento del programma svizzero e la sua integrazione nei consessi europei e internazionali;

CONSIDERANDO che entrambe le Parti riaffermano il loro desiderio di proseguire la cooperazione a lungo termine nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi sulla base di un quadro e strumenti nuovi atti a garantire il sostegno alle attività di ricerca;

CONSIDERANDO che il presente accordo abroga e sostituisce l'accordo sulla fusione;

CONSIDERANDO che l'8 gennaio 1986 le Parti hanno concluso un "Accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica" che è entrato in vigore il 17 luglio 1987 (in seguito denominato "accordo quadro");

CONSIDERANDO che l'articolo 6 del suddetto accordo quadro prevede che la cooperazione ai sensi dell'accordo sia realizzata attraverso opportuni accordi;

CONSIDERANDO che, il 25 giugno 2007, le Comunità e la Svizzera hanno firmato un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra;

CONSIDERANDO che, il 12 dicembre 2012, Euratom e la Svizzera hanno concluso un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, che associa la Confederazione svizzera al programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013);

CONSIDERANDO che i suddetti accordi prevedono, all'articolo 9, paragrafo 2, il rinnovo dell'accordo allo scopo di consentire la partecipazione a nuovi programmi quadro pluriennali di ricerca e sviluppo tecnologico o altre attività in corso o future, a condizioni concordemente stabilite;

CONSIDERANDO che Euratom ha concluso l'accordo sull'istituzione dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER. A norma dell'articolo 21 di tale accordo e degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera sull'applicazione al territorio svizzero dell'accordo ITER, dell'accordo sui privilegi e le immunità per ITER e dell'accordo sull'approccio allargato e concernente l'adesione della Svizzera all'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione del 22 novembre 2007, l'accordo si applica alla Svizzera, che partecipa al programma sulla fusione di Euratom in qualità di Stato terzo pienamente associato;

CONSIDERANDO che Euratom è membro dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione istituita con decisione del Consiglio del 27 marzo 2007. A norma dell'articolo 2 della presente decisione e degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera sull'applicazione al territorio svizzero dell'accordo

ITER, dell'accordo sui privilegi e le immunità per ITER e dell'accordo sull'approccio allargato e concernenti l'adesione della Svizzera all'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione del 28 novembre 2007, la Svizzera è entrata a far parte dell'impresa comune come Stato terzo, avendo associato il proprio programma di ricerca al programma sulla fusione di Euratom.

CONSIDERANDO che Euratom ha concluso l'accordo tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo del Giappone per l'attuazione congiunta delle attività che rientrano nell'approccio allargato nel settore della ricerca sull'energia da fusione. A norma del suo articolo 26, l'accordo si applica alla Svizzera, che partecipa al programma sulla fusione di Euratom come Stato terzo pienamente associato;

CONSIDERANDO che il programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione (2014-2020) — Orizzonte 2020 (in seguito "Orizzonte 2020") è stato istituito con regolamento (UE) n. 1291/2013² del Parlamento europeo e del Consiglio, il programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020 è stato adottato con decisione 2013/743/UE³ del Consiglio, il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra Orizzonte 2020 (in seguito "programma Euratom") è stato adottato con regolamento (Euratom) n. 1314/2013⁴ del Consiglio, le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020 e del programma Euratom sono state adottate con regolamento (UE) n. 1290/2013⁵ del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (in seguito "EIT") è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1292/2013⁶ del Parlamento europeo e del Consiglio, e la decisione di fornire la base per il finanziamento delle attività connesse a ITER per il periodo 2014-2020 è stata adottata con decisione 2013/791/Euratom⁷ del Consiglio, che modifica la decisione 2007/198/Euratom che istituisce l'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi;

CONSIDERANDO che, fatte salve le disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, il presente accordo e le attività che saranno svolte nell'ambito dello stesso non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di intraprendere attività bilaterali con la Svizzera nel campo della scienza, della tecnologia, della ricerca e dello sviluppo, e di concludere, ove opportuno, accordi a tale scopo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Le condizioni e le modalità di partecipazione della Svizzera all'attuazione del primo pilastro di Orizzonte 2020 e delle azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico "Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione", al programma Euratom 2014-2018 e alle attività condotte dall'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (in seguito "Fusion for Energy") per il periodo 2014-2020, sono stabilite nel presente accordo.
- 1 *bis*. Fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 3 *quater*, il presente accordo stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le condizioni e le modalità di partecipazione della Svizzera all'attuazione

² GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104.

³ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965.

⁴ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 948.

⁵ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81.

⁶ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 147.

⁷ GU L 349 del 21.12.2013, pag. 100.

dell'intero programma Orizzonte 2020, al programma Euratom 2014-2018 e alle attività condotte dall'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per il periodo 2014-2020.

2. I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera possono partecipare ai programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 7.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti giuridici stabiliti in Svizzera possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca dell'Unione europea, nella misura in cui tale partecipazione non è contemplata dal paragrafo 1.
4. I soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea, incluso il Centro comune di ricerca, possono partecipare a programmi e/o progetti di ricerca in Svizzera in settori equivalenti a quelli dei programmi menzionati nel paragrafo 1 e, dal 1° gennaio 2017, a quelli menzionati nel paragrafo 1 *bis*.
5. Ai fini del presente accordo, si intende per:
 - a. "soggetto giuridico", qualsiasi persona fisica o qualsiasi persona giuridica costituita e riconosciuta come tale ai sensi del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi;
 - b. "programmi contemplati dal presente accordo", il primo pilastro di Orizzonte 2020, le azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico "Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione" e il programma Euratom 2014-2018 o, fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 3 *quater*, l'intero programma Orizzonte 2020 e l'intero programma Euratom 2014-2018 a decorrere dal 1° gennaio 2017;
 - c. "primo pilastro di Orizzonte 2020", le azioni nell'ambito degli obiettivi specifici elencati nell'allegato I, parte I, del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, vale a dire "Consiglio europeo della ricerca", Tecnologie emergenti e future", "Azioni Marie Skłodowska-Curie" e "Infrastrutture di ricerca".

ARTICOLO 2

Forme e strumenti di cooperazione

1. La cooperazione assume le seguenti forme:
 - a. Partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in Svizzera a programmi contemplati dal presente accordo in conformità ai termini e alle condizioni stabiliti nelle rispettive regole di partecipazione e di diffusione; e a tutte le attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy", in conformità ai termini e alle condizioni stabiliti dall'impresa comune.

Qualora l'Unione adotti disposizioni per l'attuazione degli articoli 185 e 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)⁸, la Svizzera è autorizzata a partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità alle decisioni e ai

⁸ GU C 115 del 9.5.2008, pag. 47.

regolamenti che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture. Fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 3 *quater*, la presente disposizione si applica solo a decorrere dal 1° gennaio 2017.

I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera sono ammessi a partecipare, in quanto soggetti di un paese associato, alle azioni indirette basate sugli articoli 185 e 187 del TFUE. Fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 3 *quater*, la presente disposizione si applica solo a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, si applica alla partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in Svizzera alle comunità della conoscenza e dell'innovazione.

I partecipanti svizzeri sono invitati al Forum dei soggetti portatori d'interesse dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT).

- b. Contributo finanziario della Svizzera alle dotazioni di bilancio dei programmi di lavoro adottati per l'attuazione dei programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy", quale definito all'articolo 4, paragrafo 2.
 - c. Partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea ai programmi o ai progetti di ricerca svizzeri decisi dal Consiglio federale su temi equivalenti a quelli dei programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy", conformemente alle modalità e condizioni stabilite dalla pertinente normativa svizzera e con il consenso dei partner nel progetto specifico e nella gestione del corrispondente programma svizzero. I soggetti giuridici stabiliti nell'Unione che partecipano a programmi e/o progetti di ricerca svizzeri provvedono alla copertura dei propri costi, inclusa la rispettiva quota di spese generali di gestione e amministrazione del progetto.
2. Oltre alla trasmissione tempestiva di informazioni e di documentazione concernenti l'attuazione dei programmi contemplati dal presente accordo e delle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy", così come dei programmi e/o progetti svizzeri, la cooperazione tra le Parti può assumere le forme e gli strumenti seguenti:
- a. periodici scambi di opinioni sugli orientamenti e le priorità della politica in materia di ricerca, e sui relativi piani, della Svizzera e dell'Unione e di Euratom;
 - b. scambi di opinioni sulle prospettive e sullo sviluppo della cooperazione;
 - c. trasmissione tempestiva di informazioni sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti di ricerca della Svizzera e dell'Unione e di Euratom, nonché sui risultati del lavoro svolto nell'ambito del presente accordo;
 - d. riunioni congiunte e dichiarazioni comuni rese in esito alle stesse;
 - e. visite e scambi di ricercatori, ingegneri e tecnici;
 - f. periodici contatti e riunioni di follow-up tra i responsabili dei programmi o dei progetti della Svizzera e dell'Unione e di Euratom;

- g. partecipazione di esperti a seminari, congressi e workshop;
- h. trasmissione tempestiva di informazioni sull'attività di ITER alla stregua di quanto avviene con gli Stati membri.

ARTICOLO 3

Diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale

1. Fatte salve le disposizioni dell'allegato A e del diritto applicabile, i soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano a programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle informazioni e della proprietà intellettuale derivanti da tale partecipazione, i medesimi diritti e i medesimi obblighi dei soggetti giuridici stabiliti nell'Unione che partecipano ai programmi e alle attività di ricerca in questione. Questa disposizione non si applica ai risultati scaturiti da progetti iniziati prima dell'applicazione provvisoria del presente accordo.
2. Fatte salve le disposizioni dell'allegato A e del diritto applicabile, i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione, che partecipano ai programmi e/o progetti di ricerca svizzeri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle informazioni e della proprietà intellettuale derivanti da tale partecipazione, i medesimi diritti e i medesimi obblighi dei soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano ai programmi e/o progetti in questione. Questa disposizione non si applica ai risultati scaturiti da progetti iniziati prima dell'applicazione provvisoria del presente accordo.
3. Agli effetti del presente accordo, per "proprietà intellettuale" si intende la definizione data dall'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967.

ARTICOLO 4

Disposizioni finanziarie

1. Il contributo finanziario della Svizzera per la partecipazione all'attuazione dei programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" è determinato in proporzione e a complemento delle risorse disponibili anno per anno nel bilancio generale dell'Unione europea per stanziamenti d'impegno finalizzati a far fronte agli obblighi della Commissione relativi alle attività da eseguire nelle forme opportune ai fini dell'attuazione, della gestione, dello svolgimento e delle operazioni dei programmi contemplati dal presente accordo.

L'Unione europea si riserva il diritto di utilizzare gli stanziamenti operativi e amministrativi derivanti dal contributo della Svizzera ai programmi contemplati dal presente accordo e a tutte le attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" in funzione delle esigenze di tali programmi e attività.

2. Ad esclusione della seconda frase del presente paragrafo, il fattore di proporzionalità applicato per determinare il contributo finanziario della Svizzera nell'ambito del presente accordo è costituito dal rapporto tra il prodotto interno lordo della Svizzera, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell'Unione europea. Il fattore di proporzionalità applicato per determinare il contributo finanziario della Svizzera alle

attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" e alle attività sulla fusione del programma Euratom è costituito dal rapporto tra il prodotto interno lordo della Svizzera, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell'Unione europea e della Svizzera.

Questi rapporti sono calcolati sulla base delle più recenti statistiche di Eurostat, disponibili al momento della pubblicazione del progetto di bilancio dell'Unione europea per lo stesso anno.

3. Le regole che disciplinano il contributo finanziario della Svizzera sono enunciate nell'allegato B.

ARTICOLO 5 **Comitato di ricerca Svizzera/Comunità**

1. Il "comitato di ricerca Svizzera/Comunità" istituito dall'accordo quadro esamina, valuta e assicura la corretta applicazione del presente accordo. Ogni questione relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo è deferita al comitato.
2. Il comitato può decidere di modificare i riferimenti agli atti dell'Unione riportati nell'allegato C.
3. Il comitato si riunisce su richiesta di una delle Parti. Inoltre, il comitato lavora su base continuativa mediante scambio di documenti, e-mail e altri mezzi di comunicazione.

ARTICOLO 6 **Partecipazione ai comitati**

1. I rappresentanti della Svizzera partecipano in qualità di osservatori ai comitati incaricati dell'attuazione dei programmi contemplati dal presente accordo. La partecipazione si svolge in conformità al regolamento interno del comitato in questione. La Svizzera è informata dei risultati delle votazioni in tali comitati. La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese le procedure per il ricevimento di informazioni e documenti, applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea.
2. I rappresentanti della Svizzera partecipano in qualità di osservatori al consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca. Tale partecipazione si svolge in conformità al regolamento interno del consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca.
3. Le spese di viaggio e soggiorno sostenute da rappresentanti della Svizzera che partecipano alle riunioni dei comitati di cui ai paragrafi 1 e 2 sono rimborsate dalla Commissione in base agli stessi criteri e alle stesse procedure applicabili, nello stesso periodo, ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea.
4. I rappresentanti della Svizzera partecipano agli organismi dell'impresa comune "Fusion for Energy". La partecipazione si svolge conformemente allo statuto di "Fusion for Energy", comprese le disposizioni in materia di diritto di voto.
5. La partecipazione dei rappresentanti della Svizzera in seno al comitato dello Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione (CSER) e nei gruppi connessi al SER si svolge conformemente al regolamento interno del comitato e dei rispettivi gruppi.

ARTICOLO 7

Partecipazione

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, i soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano ai programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" hanno gli stessi diritti e obblighi contrattuali dei soggetti giuridici stabiliti nell'Unione.
2. Le condizioni in materia di presentazione e valutazione delle proposte, aggiudicazione e conclusione di convenzioni di sovvenzione e/o contratti nell'ambito dei programmi contemplati dal presente accordo e delle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" applicabili ai soggetti giuridici stabiliti in Svizzera sono uguali a quelle applicabili alle convenzioni di sovvenzione e/o ai contratti conclusi nell'ambito dei medesimi programmi o delle attività di "Fusion for Energy" con soggetti giuridici stabiliti nell'Unione.
3. I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera sono ammessi agli strumenti finanziari istituiti nell'ambito dei programmi contemplati dal presente accordo.
4. Ai fini della nomina dei valutatori o degli esperti nell'ambito dei programmi contemplati dal presente accordo, nonché per le attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" sarà preso in considerazione un numero adeguato di esperti svizzeri, tenendo conto delle competenze e delle conoscenze idonee all'espletamento dei compiti loro assegnati.
5. Fatto salvo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 3, paragrafo 2, e fatte salve le norme e i regolamenti interni vigenti, i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea possono partecipare, alle stesse condizioni applicabili ai partecipanti svizzeri, ai programmi e/o progetti previsti dai programmi e attività di ricerca svizzeri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c). Le autorità svizzere possono subordinare la partecipazione a un progetto da parte di uno o più soggetti giuridici stabiliti nell'Unione alla partecipazione congiunta di almeno un soggetto stabilito in Svizzera.

ARTICOLO 8

Mobilità

Ciascuna Parte si impegna, conformemente alla legislazione e agli accordi vigenti, a consentire l'ingresso ed il soggiorno, di un certo numero di ricercatori che partecipano, in Svizzera e nell'Unione, alle attività contemplate dal presente accordo, quando ciò sia indispensabile ai fini della adeguata esecuzione di una determinata attività.

ARTICOLO 9

Revisione e collaborazione futura

1. Qualora l'Unione o Euratom decidano di modificare o ampliare i loro programmi di ricerca o le attività di "Fusion for Energy", il presente accordo può essere modificato o ampliato a condizioni concordemente stabilite. Le Parti si scambiano informazioni e opinioni sulle modifiche o ampliamenti previsti, nonché su qualsiasi questione che incida direttamente o indirettamente sulla cooperazione della Svizzera nei settori relativi ai programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy". Alla Svizzera è notificato l'esatto contenuto dei programmi o attività modificati o ampliati entro due settimane dalla data di adozione degli stessi da parte dell'Unione e di Euratom. In caso di modifica o ampliamento dei programmi o delle attività di ricerca la Svizzera può recedere dal presente

accordo con un preavviso di sei mesi. Le Parti comunicano la propria intenzione di denunciare o prorogare il presente accordo entro tre mesi dall'adozione della decisione dell'Unione o di Euratom.

2. Qualora l'Unione o Euratom adottino un nuovo programma quadro pluriennale per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico o una nuova decisione volta a finanziare le attività di "Fusion for Energy", il presente accordo può essere rinnovato o rinegoziato a condizioni concordemente stabilite. Le Parti si scambiano informazioni ed opinioni sulla preparazione di tali programmi o su altre attività di ricerca in corso e future, comprese quelle condotte da "Fusion for Energy", attraverso il comitato di ricerca Svizzera/Comunità.

ARTICOLO 10

Rapporto con altri accordi internazionali

1. Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio dei vantaggi previsti da altri accordi internazionali a cui una delle Parti è vincolata, che sono riservati esclusivamente ai soggetti giuridici stabiliti nel territorio di detta Parte.
2. Nel quadro del presente accordo i soggetti giuridici stabiliti in un altro paese associato al programma Orizzonte 2020 (paese associato) o al programma Euratom sono titolari degli stessi diritti e obblighi dei soggetti stabiliti in uno Stato membro, purché il paese associato in cui è stabilito il soggetto abbia acconsentito a garantire ai soggetti giuridici della Svizzera gli stessi diritti e abbia imposto loro gli stessi obblighi.

ARTICOLO 11

Ambito di applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e alle condizioni precisate in detti trattati e, dall'altro, al territorio della Svizzera.

ARTICOLO 12

Allegati

Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 13

Modifica e denuncia

1. Il presente accordo si applica per la durata di Orizzonte 2020, fino al 31 dicembre 2018 per il programma Euratom, e fino al 31 dicembre 2020 per le attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy".

In deroga al paragrafo 3, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 marzo 2019, una delle due Parti può denunciare, per iscritto, il presente accordo in relazione alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy". In tal caso l'accordo cessa di applicarsi il 31 dicembre 2018 con riferimento a tali attività.

Il presente accordo è tacitamente esteso e applicato secondo le stesse modalità e condizioni al programma Euratom 2019-2020, a meno che una delle Parti notifichi la sua decisione di non estendere il presente accordo al citato programma entro tre mesi dall'adozione del programma Euratom 2019-2020. In tal caso, il presente accordo cessa di applicarsi il 31 dicembre 2018 al programma Euratom, fatta salva la partecipazione della Svizzera a Orizzonte 2020 e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy".

2. Il presente accordo può essere modificato solo previo accordo scritto delle Parti. La procedura di entrata in vigore delle modifiche è identica a quella applicabile al presente accordo.
3. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti mediante un preavviso scritto di almeno sei mesi.
- 3 bis.* Qualora sia denunciato l'accordo sulla libera circolazione delle persone firmato tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, il presente accordo cessa di applicarsi alla stessa data del suddetto accordo. A tal fine non è necessaria alcuna comunicazione scritta preliminare.
- 3 ter.* Il presente accordo cessa di applicarsi in mancanza della notifica da parte della Svizzera richiesta per l'entrata in vigore del protocollo sull'estensione alla Croazia dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, entro sei mesi dal completamento delle procedure interne della Svizzera. A tal fine non è necessaria alcuna comunicazione scritta preliminare.
- 3 quater.* Il presente accordo cessa di applicarsi con effetto retroattivo al 31 dicembre 2016 in mancanza della ratifica, entro il 9 febbraio 2017, da parte della Svizzera del protocollo sull'estensione alla Croazia dell'accordo sulla libera circolazione delle persone firmato tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra. Se la Confederazione svizzera ratifica il protocollo di cui sopra, il presente accordo si applica all'intero programma Orizzonte 2020, al programma Euratom 2014-2018 e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy", a decorrere dal 1° gennaio 2017.
4. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia e/o della scadenza del presente accordo sono portati a compimento alle condizioni in esso stabilite. Le Parti risolvono di comune accordo le eventuali altre conseguenze dovute alla denuncia dell'accordo.

ARTICOLO 14 **Clausola di riesame**

Nel quarto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti procedono a una verifica congiunta dell'applicazione dell'accordo, compreso il fattore di proporzionalità utilizzato per determinare il contributo finanziario della Svizzera, sulla base dei dati riguardanti la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in Svizzera ad azioni dirette ed indirette nell'ambito dei programmi contemplati dal presente accordo negli anni 2014-2016 nonché alle attività di "Fusion for Energy".

ARTICOLO 15 **Entrata in vigore e applicazione provvisoria**

1. Il presente accordo è ratificato o concluso dalle Parti in conformità alle loro norme rispettive. Esso entra in vigore alla data dell'ultima notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

In relazione all'associazione della Svizzera a Orizzonte 2020, l'applicazione provvisoria del presente accordo decorre dal momento della firma dell'accordo da parte dei rappresentanti della Svizzera e dell'Unione.

In relazione all'associazione della Svizzera al programma Euratom e alle attività di "Fusion for Energy", l'applicazione provvisoria del presente accordo decorre dal momento in cui la Svizzera ha firmato l'accordo, e Euratom ha notificato alla Svizzera l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie per la conclusione del presente accordo.

L'applicazione provvisoria ha effetto dal 15 settembre 2014. I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera sono trattati alla stregua di soggetti di un paese associato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma Orizzonte 2020 ai fini degli inviti a presentare proposte, delle procedure di aggiudicazione di appalti o dei bandi di gara nell'ambito dei programmi contemplati dal presente accordo con scadenza dal 15 settembre 2014 in poi.

Se i soggetti giuridici stabiliti in Svizzera non sono ammissibili al finanziamento in base a inviti a presentare proposte, procedure di aggiudicazione di appalti o bandi di gara nell'ambito dei programmi contemplati dal presente accordo finanziato dal bilancio 2015, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma Orizzonte 2020, ai fini del calcolo del contributo finanziario della Svizzera elaborato conformemente all'allegato B del presente accordo per l'anno 2015, la dotazione di bilancio del programma è ridotta della dotazione finanziaria di detti inviti a presentare proposte, procedure o bandi di gara.

2. Se una delle Parti informa l'altra Parte che non intende concludere o ratificare il presente accordo, si conviene quanto segue:
 - l'Unione e Euratom rimborsano alla Svizzera il suo contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b);
 - tuttavia, i fondi già impegnati dall'Unione e Euratom nel corso dell'applicazione provvisoria del presente accordo per la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in Svizzera alle azioni indirette o ad attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy", sono detratti dall'Unione e Euratom dal suddetto rimborso;
 - i progetti e le attività avviati durante l'applicazione provvisoria e ancora in corso al momento della suddetta notifica sono portati a compimento alle condizioni stabilite dal presente accordo.

ARTICOLO 16

Relazione con l'accordo sulla fusione del 1978

1. All'atto della sua applicazione provvisoria, il presente accordo sospende l'accordo di cooperazione nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi del 1978.
2. Al momento della sua entrata in vigore, il presente accordo abroga e sostituisce l'accordo di cooperazione nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi del 1978.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, finlandese, francese, greca, inglese, estone, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

ALLEGATO A

PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI SOGGETTI GIURIDICI DELLE PARTI

1. Ciascuna parte garantisce che i diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici dell'altra Parte che partecipano alle attività condotte nell'ambito del presente accordo, nonché i diritti e gli obblighi derivanti da detta partecipazione, siano compatibili con le convenzioni internazionali pertinenti applicabili alla Parti, in particolare l'accordo TRIPS (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, amministrato dall'Organizzazione mondiale del commercio), la convenzione di Berna (Atto di Parigi 1971) e la convenzione di Parigi (Atto di Stoccolma 1967).
2. I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano ad azioni indirette nell'ambito dei programmi contemplati dal presente accordo sono titolari di diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale in conformità al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma Orizzonte 2020 e alle disposizioni delle convenzioni di sovvenzione Euratom e di Orizzonte 2020.
3. I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano ad attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" sono titolari di diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale in conformità alle norme in materia di diritti di proprietà intellettuale e di diffusione di informazioni e alle norme finanziarie adottate dall'impresa comune "Fusion for Energy".
4. Se partecipano ad azioni indirette nell'ambito del programma Orizzonte 2020, attuate in conformità all'articolo 185 e all'articolo 187 del TFUE, i soggetti giuridici stabiliti in Svizzera sono titolari di diritti ed obblighi in materia di proprietà intellettuale alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma Orizzonte 2020 e alle disposizioni delle pertinenti convenzioni di sovvenzione e alle eventuali altre norme applicabili, a seconda del caso.
5. I soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea che partecipano ai programmi o ai progetti di ricerca svizzeri sono titolari degli stessi diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano a detti programmi o progetti di ricerca.

II. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA LE PARTI

1. Salvo diversa convenzione tra le Parti, ai diritti di proprietà intellettuale generati dalle Parti nel corso delle attività condotte in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del presente accordo si applicano le regole specificate di seguito:
 - a. la Parte che genera la proprietà intellettuale ne è titolare. Quando non può essere determinato il rispettivo ruolo svolto dalla Parti nelle attività, esse condividono la titolarità della proprietà intellettuale;

- b. la Parte titolare concede all'altra Parte diritti di accesso alla proprietà intellettuale e facoltà di utilizzo della stessa per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente accordo. Tali diritti di accesso e l'utilizzo della proprietà intellettuale sono concessi a titolo gratuito.
2. Salvo diversa convenzione tra le Parti, alle pubblicazioni di carattere scientifico delle Parti si applicano le regole specificate di seguito:
- a. in caso di pubblicazione ad opera di una Parte di dati, informazioni e risultati tecnici o scientifici per mezzo di riviste, articoli, relazioni e libri, incluse opere audiovisive e software, che siano frutto o siano collegate ad attività condotte nell'ambito del presente accordo, l'altra Parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida per tutti i paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere, a meno che ciò sia in contrasto con diritti di proprietà intellettuale esistenti di terze parti;
 - b. ogni riproduzione destinata al pubblico di dati ed informazioni tutelati da diritto d'autore, prodotta a norma delle presenti disposizioni, deve indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Deve inoltre contenere una menzione chiara e visibile del sostegno cooperativo delle Parti.
3. Salvo diversa convenzione tra le Parti, alle informazioni da non divulgare, si applicano le regole specificate di seguito:
- a. all'atto di comunicare all'altra Parte le informazioni relative alle attività condotte nell'ambito del presente accordo, ciascuna Parte stabilisce quali siano le informazioni che non desidera divulgare;
 - b. ai fini specifici dell'applicazione del presente accordo la Parte che riceve dette informazioni può comunicare, sotto la propria responsabilità, tali informazioni riservate come informazioni classificate a organismi o persone sotto la sua autorità, imponendo loro l'obbligo di mantenerle riservate;
 - c. previo consenso scritto della Parte che fornisce le informazioni riservate, la Parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito dalla precedente lettera b). Le Parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l'autorizzazione scritta preliminare per una divulgazione più ampia delle informazioni. Ciascuna Parte rilascia tale autorizzazione nei limiti consentiti dalle proprie leggi, regolamenti e politiche;
 - d. le informazioni non documentali riservate e ogni altra informazione confidenziale o segreta fornita nel corso di seminari o altre riunioni di rappresentanti delle Parti indette a norma del presente accordo, nonché le informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di strutture o l'esecuzione di azioni indirette, rimangono confidenziali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni riservate, confidenziali o segrete siano resi edotti del carattere confidenziale delle informazioni prima che queste siano comunicate, a norma della lettera a);

e. ciascuna Parte si impegna ad assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente accordo per quanto riguarda l'obbligo di non divulgare le informazioni riservate ricevute a norma delle lettere a) e d). Se una delle Parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sull'obbligo del segreto di cui alla lettera a) e alla lettera d), ne informa immediatamente l'altra Parte. Successivamente le Parti si consultano per definire una linea di condotta adeguata.

ALLEGATO B

REGOLE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELLA SVIZZERA DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL PRESENTE ACCORDO

I. DETERMINAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA

1. La Commissione comunica alla Svizzera i seguenti dati unitamente alla relativa documentazione, compresi i corrispondenti dati Eurostat, non appena possibile e al più tardi entro il 1° settembre di ogni anno e di ogni aggiornamento del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 non appena disponibile:
 - a. gli importi degli stanziamenti di impegno che figurano nella dichiarazione di spesa del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea per l'anno successivo corrispondenti ai programmi contemplati dal presente accordo e al contributo finale dell'Unione all'impresa comune "Fusion for Energy";
 - b. l'importo stimato dei contributi finanziari ricavato dal progetto di bilancio, corrispondente alla partecipazione della Svizzera per l'anno successivo a ciascuno dei programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy".
2. Non appena il bilancio generale è definitivamente adottato e contestualmente alla prima richiesta di fondi dell'anno, la Commissione comunica alla Svizzera gli importi sopra citati, corredati della relativa documentazione, compresi i pertinenti dati Eurostat, in distinte dichiarazioni di spesa, corrispondenti alla partecipazione della Svizzera a ciascuno dei programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy".

II. MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. Nei mesi di giugno e novembre di ciascun esercizio finanziario, la Commissione trasmette alla Svizzera una richiesta separata di fondi per i contributi dovuti a ciascuno dei programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" nel quadro del presente accordo. Tali richieste di fondi hanno per oggetto il pagamento di 6/12° del contributo della Svizzera relativo a ciascuna richiesta di fondi, da versarsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Tuttavia, nell'ultimo anno di esecuzione dei due programmi e nell'ultimo anno della decisione 2013/791/Euratom⁹ del Consiglio, che modifica la decisione 2007/198/UE, che istituisce l'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi, la Commissione trasmette, nel mese di giugno, un'unica richiesta di fondi a copertura dell'intero esercizio, da versare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di fondi.
- I bis.* Fatto salvo il paragrafo 1, entro il 15 dicembre 2014 la Commissione trasmette alla Svizzera una richiesta di fondi corrispondente a 7/24° del suo contributo annuo ai programmi contemplati dal presente accordo nel 2014, ad eccezione delle attività sulla fusione condotte nell'ambito del programma Euratom. La Commissione trasmette inoltre, entro il 15 dicembre 2014, una richiesta corrispondente a 12/12° del contributo annuale della Svizzera alle attività sulla fusione del programma Euratom e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" nel 2014.

⁹ GU L 349 del 21.12.2013, pag. 100.

Tali richieste prevedono che il pagamento del contributo della Svizzera avvenga al più tardi 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

I paragrafi seguenti si applicano di conseguenza.

2. Il contributo della Svizzera è espresso e corrisposto in euro.
3. Il contributo dovuto dalla Svizzera in virtù del presente accordo deve essere versato nei termini di cui al paragrafo 1. Ogni eventuale ritardo nei versamenti dà origine al pagamento di interessi, calcolati al tasso interbancario EURIBOR a un mese. Tale tasso è maggiorato di 1,5 punti percentuali per ciascun mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora.

III. MODALITÀ DI ATTUAZIONE

1. Il contributo finanziario della Svizzera ai due programmi e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" a norma dell'articolo 4 del presente accordo resta invariato per tutto l'esercizio finanziario considerato. Eventuali pertinenti modifiche nel bilancio dell'UE adottate nell'esercizio finanziario in questione devono essere prese in considerazione al momento della prima richiesta di fondi trasmessa nell'anno successivo, fatta eccezione per l'ultimo anno dei rispettivi programmi e attività.
2. Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario (n), in sede di compilazione del conto delle entrate e delle uscite la Commissione procede al conguaglio dei conti relativi alla partecipazione della Svizzera, prendendo in considerazione le variazioni intervenute in corso d'esercizio in seguito a trasferimenti, storni, riporti, disimpegni e bilanci rettificativi e suppletivi.
3. Il conguaglio è effettuato al momento del primo versamento per l'esercizio finanziario n + 1. Tuttavia, l'ultimo di tali conguagli ha luogo entro il mese di luglio del quarto anno successivo alla fine di ciascuno dei due programmi e al termine della durata della decisione 2013/791/Euratom del Consiglio, che modifica la decisione 2007/198/Euratom che istituisce l'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi. I versamenti della Svizzera sono accreditati ai programmi dell'Unione europea e di Euratom in quanto entrate di bilancio assegnate alle linee di bilancio specifiche nello stato delle entrate del bilancio generale dell'Unione europea.

IV. INFORMAZIONI

1. Entro il 1° settembre di ciascun esercizio finanziario (n + 1), la Commissione prepara e invia alla Svizzera, a fini informativi, un prospetto dello stato delle risorse assegnate ai programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" per il precedente esercizio finanziario (n), compilato sul modello del conto di gestione della Commissione.
2. La Commissione comunica alla Svizzera i dati statistici e tutte le altre informazioni finanziarie generali relative all'attuazione di ciascuno dei due programmi e delle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" messe a disposizione degli Stati membri.

ALLEGATO C

CONTROLLO FINANZIARIO DEI PARTECIPANTI SVIZZERI AL PROGRAMMA ORIZZONTE 2020, AL PROGRAMMA EURATOM E ALLE ATTIVITÀ CONDOTTE DALL'IMPRESA COMUNE "FUSION FOR ENERGY" CONTEMPLATI DAL PRESENTE ACCORDO

I. COMUNICAZIONI DIRETTE

La Commissione può comunicare direttamente con i partecipanti ai programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" stabiliti in Svizzera e con i loro subfornitori, i quali possono inoltrare direttamente alla Commissione tutte le informazioni e la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare sulla base degli strumenti di cui al presente accordo e delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per darvi attuazione.

II. AUDIT

1. In conformità al regolamento (UE) n. 966/2012¹⁰ del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012¹¹ della Commissione e alle altre disposizioni indicate nel presente accordo, le convenzioni di sovvenzione e/o i contratti conclusi con i partecipanti ai programmi e alle attività stabiliti in Svizzera possono prevedere che audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura siano effettuati in qualsiasi momento presso le sedi dei partecipanti e quelle dei loro subappaltatori da agenti della Commissione o da altre persone da essa debitamente autorizzate.
2. Gli agenti della Commissione, della Corte dei conti europea e le altre persone da essa autorizzate devono avere accesso ai siti, ai lavori e a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine efficacemente il loro compito. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nelle convenzioni di sovvenzione e/o nei contratti conclusi in applicazione degli strumenti indicati dal presente accordo.
3. Dopo la scadenza del programma "Orizzonte 2020" e del programma Euratom, oppure dopo il 31 dicembre 2020 per le attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy", gli audit possono essere effettuati secondo le modalità stabilite nelle convenzioni di sovvenzione e/o nei contratti in questione.
4. Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit da effettuare sul territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione. Il Controllo federale delle finanze della Svizzera o altre autorità svizzere competenti designate da tale organismo possono assistere ai citati audit.

III. INDAGINI SVOLTE DALL'UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE (OLAF)

1. Nell'ambito del presente accordo, la Commissione (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto sul territorio svizzero, in conformità alle modalità e alle condizioni

¹⁰ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

¹¹ GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96¹² del Consiglio e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013¹³ del Parlamento europeo e del Consiglio, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione e/o di Euratom.

2. I controlli e le verifiche sul posto sono preparate e svolte dall'OLAF in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze della Svizzera o con altre autorità svizzere competenti da questo designate; esse sono informate in tempo utile dell'oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo da poter apportare tutto l'aiuto necessario. A tal fine, gli agenti delle autorità svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.
3. Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto possono essere effettuati congiuntamente dall'OLAF e da tali autorità.
4. Qualora i partecipanti a programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" si oppongano a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori dell'OLAF, in conformità con la normativa nazionale, l'assistenza necessaria per consentire l'adempimento della loro missione di controllo e verifica sul posto.
5. L'OLAF comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze della Svizzera o ad altre autorità svizzere competenti designate dal Controllo federale delle finanze della Svizzera qualsiasi fatto o sospetto relativo a una irregolarità di cui sia venuto a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. In ogni caso, l'OLAF informa l'autorità sopra citata dei risultati di questi controlli e verifiche.

IV. INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE

1. Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e dell'Unione procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, procedono a consultazioni.
2. Le autorità competenti svizzere informano senza indugio la Commissione di casi o sospetti di irregolarità di cui sono venute a conoscenza in relazione alla conclusione o attuazione delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per dare attuazione agli strumenti indicati nel presente accordo.

V. RISERVATEZZA

Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione concessa dalla legislazione della Svizzera e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni dell'Unione. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni dell'Unione, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle Parti.

¹² GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2

¹³ GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.

VI. MISURE E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ferma restando l'applicazione del diritto penale svizzero, misure e sanzioni amministrative possono essere comminate dalla Commissione in conformità al regolamento (UE) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) n. 1268/2012, e al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95¹⁴ del Consiglio relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

VII. RISCOSSIONE ED ESECUZIONE

Le decisioni della Commissione prese a norma del programma Orizzonte 2020 o del programma Euratom nell'ambito di applicazione del presente accordo, le quali comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario, costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità designata dal governo svizzero, che ne informa la Commissione. L'esecuzione forzata ha luogo nell'osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea. Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto o una convenzione di sovvenzione nell'ambito di Orizzonte 2020 e del programma Euratom hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.

¹⁴ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.